

Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico, l'imposta di bollo è fissata in euro 45,00.

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod 4.3. Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

REP. n. 477

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE di POVOLETTO

PROVINCIA di UDINE

Contratto d'appalto per l'esecuzione dei "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SEDE MUNICIPALE ANNO 2020" (CUP C53G20000550001 - CIG 84267917EA).

L'Anno 2020 (duemilaventi) addì 26 (ventisei) del mese di ottobre nella Residenza Municipale di Povoletto, davanti a me, dott. Roberto RUSSI, Segretario Comunale del Comune, a questo Atto autorizzato ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si sono personalmente presentati e costituiti i Signori:

1) SERAFINI geom. Stefano, [omissis], domiciliato presso la Residenza Municipale, che interviene, in esecuzione dell'art. 107, comma 3° lettera c) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, quale Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva del Comune di Povoletto (Cod. Fisc. 80002890301 - Part. I.V.A. 00331300301), il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e che, nel contesto dell'Atto, verrà chiamato per brevità anche "Comune" o "Stazione Appaltante";

2) TOSONE Devis, [omissis], il quale interviene nel presente Atto in qualità

di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Ditta "TIED Impianti S.r.l.u." con Sede Legale in Via dai Prats Adalt n 35 - 33030 Coseano (UD), iscritta presso la C.C.I.A.A. di Pordenone - Udine con il numero di R.E.A. UD-251877 in data 27.01.2004, Cod. Fisc. e Partita I.V.A. n. 02318150303, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Affidatario" o "Appaltatore".

Detti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale rogante sono personalmente certo, dopo aver dichiarato, di comune accordo, col mio consenso, di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni la cui presenza sarebbe altrimenti prescritta per Legge, convengono quanto segue

PREMESSO

1) che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 13.08.2020 si approvava il Progetto definitivo/esecutivo avente ad oggetto i "lavori di efficientamento Impianti Illuminazione nella Sede Municipale", redatto in data Agosto 2020 a cura del "Per. Ind. Paolo BLARASIN" con Studio in Tricesimo (UD), Piazza G. Mazzini n. 17, per un importo totale, per la realizzazione dell'opera, pari ad €. 70.000,00 (settantamila/00) di cui €. 47.500,00 (quarantasettemilacinquecento/00) per lavori (compresi €. 1.315,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00) per somme a disposizione dell'Amministrazione;

2) che, con nota Prot. n.8261 di data 31.08.2020, veniva richiesto alla Ditta "TIED Impianti S.r.l.u.", la formulazione di un Preventivo di spesa per la realizzazione dei suddetti lavori;

3) che, con Preventivo di spesa (di cui a Prot. n.8328 di data 02.09.2020), la

Ditta "TIED Impianti S.r.l.u." presentava la propria Offerta, dalla quale si poteva evincere che, la Ditta interessata, era disposta a praticare uno sconto del 6,50% (sei virgola cinquanta per cento) sui prezzi esposti in Elenco Prezzi (di cui al progetto definitivo/esecutivo redatto in data Agosto 2020 a cura del "Per. Ind. Paolo BLARASIN");

4) che con Determinazione n. 252 del 04.09.2020 del Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica (con affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto Legge del 16 Luglio 2020 n. 76 - art. 36, comma2, lett. a) - D.Lgs. 50/16 e s.m.i.), venivano definitivamente affidati alla Ditta "TIED Impianti S.r.l.u." con Sede Legale in Via dai Prats Adalt n 35 - 33030 Coseano (UD), i lavori di cui all'oggetto, per un importo netto contrattuale pari ad €. 44.497,97 (quarantaquattromilaquattrocentonovantasette/97), comprensivo degli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad € 1.315,00 (milletrecentoquindici/00) ed al netto dell'I.V.A.;

5) che, in data 14.09.2020, l'Amministratore Unico/Legale Rappresentante della Ditta "TIED Impianti S.r.l.u.", il Direttore dei Lavori, ed il Responsabile Unico del Procedimento, hanno sottoscritto il "Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza" da cui risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente Atto;

6) che il Responsabile Unico del Procedimento ha eseguito tutte le verifiche richieste dalla normativa vigente, accertando il possesso, da parte della Ditta Affidataria, dei requisiti necessari per la stipula del presente Contratto ed ha proceduto, inoltre, all'acquisizione della documentazione di Legge;

7) non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.Lgs 159/2011, dato che il valore del presente contratto è

inferiore a €. 150.000;

8) che le parti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa come parte integrante del presente Contratto, anche per le documentazioni non allegata ma richiamate "*per relationem*", dispensando l'Ufficiale rogante dalla lettura.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1- Il Comune di Povoletto, come sopra rappresentato, conferisce alla Ditta "TIED Impianti S.r.l.u." con Sede Legale in Via dai Prats Adalt n 35 - 33030 Coseano (UD), Cod. Fisc. e Partita I.V.A. n. 02318150303 che, in persona del Sig. TOSONE Devis, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'Appalto relativo ai "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SEDE MUNICIPALE ANNO 2020".

L'Affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente Contratto ed agli Atti da questo richiamati.

ART. 2- Il presente contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016.

ART. 3- Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'Affidatario per il pieno e perfetto adempimento del Contratto è fissato in €. 44.497,97 (quarantaquattromilaquattrocentonovantasette/97), comprensivo degli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad € 1.315,00 (milletrecentoquindici/00) ed al netto dell'I.V.A.

Tale somma, però, viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che verrà determinata dal Direttore dei Lavori per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che, eventualmente, saranno apportate al Progetto esecutivo.

ART. 4- Le parti danno atto dell'osservanza delle disposizioni sulla "tracciabilità dei flussi finanziari", di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii. A tale scopo i pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del "bonifico bancario" di cui alle coordinate bancarie indicate dalla Ditta "TIED Impianti S.r.l.u." sulla comunicazione di data 09.09.2019, di cui a Prot. n. 8638 di data 10.09.2020.

ART. 5- I pagamenti, di cui al presente Contratto, saranno effettuati (ai sensi dell'Art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii), con le modalità previste ed indicate al "CAPO 4 -Disciplina economica" del "Capitolato Speciale d'Appalto". Sull'importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero cinquanta); le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. L'appaltatore sarà quindi tenuto a fatturare le prestazioni intermedie per un importo pari al 99,5% dell'importo netto progressivo. L'ammontare delle ritenute effettuate sarà fatturato dall'appaltatore solo al momento del saldo.

ART. 6- Qualora una delle parti contraenti non adempia alle obbligazioni indicate al precedente Art. 4 del presente Atto, inerente alla "tracciabilità dei flussi finanziari", il presente Contratto s'intenderà risolto di diritto. La parte interessata dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento.

ART. 7- L'appalto s'intende concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle norme, patti e modalità contenute nei seguenti

documenti:

- a) Il Capitolato Generale dei Lavori Pubblici approvato con D.P.G.R. 05.06.2003 n. 0166/Pres.;
- b) Relazione Generale;
- c) Quadro Economico;
- d) Capitolato Speciale d'Appalto in tutte le sue parti;
- e) Schema di Contratto;
- f) Elenco Prezzi Unitari;
- g) Computo Metrico Estimativo;
- h) Cronoprogramma;
- i) Relazione Tecnica Specialistica;
- j) Elaborati Grafici - planimetrie;
- k) Lettera d'invito a presentare Offerta;
- l) Offerta appaltatore;

Le parti dichiarano di aver sottoscritto per accettazione i documenti di cui al precedente comma (dalla lettera b) alla lettera l), che ancorché non materialmente uniti al presente contratto, restano depositati agli atti di questo Comune e qui si intendono integralmente riportati e trascritti, ai sensi dell'art. 26 comma 2 L.R. 14/2002.

ART. 8- Sono fissate le seguenti clausole essenziali:

- a) Il termine per l'esecuzione delle opere previste dal presente contratto è fissato in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori (come indicato al Capo 3-art.15 "Termini per l'ultimazione dei lavori" del capitolato speciale d'appalto). Eventuali proroghe del termine utile di ultimazione dei

lavori sono disciplinate al Capo 3- art.16 "Sospensioni e proroghe" del capitolato speciale d'appalto;

b) In caso di ritardato adempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi contrattuali, è prevista una penale pecuniaria pari allo 1 per mille (Euro uno/00 per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, in conformità e come indicato al CAPO 3- art. 17 "Penali in caso di ritardo" del capitolato speciale d'appalto;

c) La sospensione dei lavori è disciplinata al CAPO 3- art.16 del capitolato speciale d'appalto;

d) La Ditta è responsabile per i difetti di costruzione dell'opera e sarà tenuta alla demolizione e rifacimento a sue spese delle lavorazioni eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente, come previsto dall'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto;

e) Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità. La cessione dei crediti derivati dal presente contratto è disciplinato al CAPO 4- art. 27 del capitolato speciale d'appalto.

ART. 9- Per quanto attiene alla revisione prezzi si fa espresso rinvio a quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

ART.10- Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.

ART. 11- L'Affidatario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito (ai sensi dell'art. 30, comma 2° della L.R. n. 14 del 31.05.2002 - art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) "Cauzione definitiva"

per una somma garantita pari ad €. 2.224,90

(duemiladuecentoventiquattro/90), pari al 5% dell'importo netto di appalto, mediante "Polizza fidejussoria definitiva" N.ro 1705918 (di cui a Prot. n.10129 dd. 20.10.2020), rilasciata in data 19.10.2020 dalla Compagnia "Elba Assicurazioni S.p.A.", con Sede Sociale e Direzione Generale in MILANO (MI), Via Mecenate n. 90. Detta cauzione definitiva verrà svincolata ai sensi di Legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Affidatario, la Stazione Appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, in tal caso, l'Affidatario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato.

ART. 12- L'Affidatario, ai sensi dell'art. 35 "Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore", riportato al CAPO 6- del capitolato speciale d'appalto, ha stipulato idonea Polizza di Assicurazione n. 405070241, con inizio copertura assicurativa dal 30.06.2020, "per responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro" con la Compagnia "AXA Assicurazioni S.p.A.", con Sede Legale e Direzione Generale in MILANO (MI), Corso Como n. 17.

ART. 13- Il presente Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 14- L'Affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti le condizioni normative e retributive previste nei contratti collettivi nazionali e locali di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori. E', altresì, obbligato a rispettare tutte le Norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. L'Affidatario è obbligato a rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lett. a) dell'art. 32 della L.R. n.14/2002, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri

dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del presente Contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti. Qualora dalla dichiarazione risultino irregolarità dell'Impresa Affidataria, la Stazione Appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'Affidatario.

ART. 15- Le parti danno atto che l'Affidatario ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii..

ART. 16- L'Affidatario ha depositato agli Atti, presso la Stazione Appaltante, un proprio "Piano Operativo di Sicurezza" di data 09.09.2020 (di cui al Prot. n. 8638 di data 10.09.2020), ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di coordinamento. L'Affidatario deve fornire tempestivamente, al Coordinatore della Sicurezza in sede esecutiva, gli aggiornamenti riguardo a dette documentazioni ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

ART. 17- A tutti gli effetti del presente Contratto l'Affidatario elegge domicilio presso il Palazzo Municipale in Povoletto (Udine).

ART. 18- Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

ART. 19- La Ditta dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del

regolam. UE 2016/679/UE e di cui agli artt. 9 e 10 del D.Lgs 18.05.2018 n.51.

ART. 20- Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) sono a totale carico dell'Affidatario.

ART. 21- Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente Contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la Registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26.04.1986, n.131. L'Imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di Legge, è a carico della Stazione Appaltante.

ART. 22- L'Affidatario non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente Contratto. Le Parti rinviando, per quanto non compatibile, alle norme del T.U. in materia di riservatezza, D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 23- Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Povoletto (deliberazione giuntale n. 100 del 12 dicembre 2013) viene ora consegnato all'appaltatore che, tramite la sottoscrizione del Contratto, ne fornisce ricevuta. Gli obblighi di condotta ivi previsti si applicano ai collaboratori/dipendenti della ditta ed il rapporto contrattuale si risolve nel caso in cui gli stessi violino tali obblighi, come disciplinato nel testo

Per le comunicazioni, le Parti, indicano i seguenti indirizzi Mail- pec:

-per la ditta "TIED Impianti S.r.l.u.":

tied@pec.tied.it;

-per il "COMUNE di POVOLETTO":

protocollo@pec.comune.povoletto.ud.it.

Ogni comunicazione si intende effettuata alla Ditta "TIED Impianti S.r.l.u."

con Sede Legale in Via dai Prats Adalt n 35 - 33030 Coseano (UD), o domicilio dichiarato in premessa, salvo apposita comunicazione scritta di mal funzionamento del sistema di ricevimento.

E richiesto io Segretario Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto su numero dieci facciate intere e parte della presente fin qui a video, dandone lettura alle parti (giusto art. 47-ter, co. 2, L. 89/1913), le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Ai sensi dell'art. 47-ter, co. 3, L. 89/1913, attesto la validità dei certificati di firma utilizzati, in applicazione dell'art. 25, co. 2 D.Lgs. 82/2005.

Appongo quindi, in presenza delle parti, la mia firma digitale.

Per la Stazione Appaltante - Comune di Povoletto

il Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica:

SERAFINI geom. Stefano

Per l'Affidatario - Ditta "TIED Impianti S.r.l.u."

l'Amministratore Unico e Legale Rappresentante:

TOSONE Devis

II SEGRETARIO COMUNALE:

RUSSI dott. Roberto